

STATUTO
CANOTTIERI SANREMO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

L'associazione è denominata: "Canottieri Sanremo ASD – Associazione Sportiva Dilettantistica". L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in C.so Nazario Sauro 30, 18038, Sanremo (IM), Italia. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 3 - CORRISPONDENZA

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ASD".

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. L'Associazione è apolitica.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.
3. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
4. L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare ma non esaustivamente nelle seguenti discipline delle FSN - Federazioni Sportive nazionali: FIC - Federazione Italiana Canottaggio (a sedile mobile), FICSF - Federazione Italiana Canottaggio Sedile fisso come DSA Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, FICK - Federazione Italiana Canoa Kayak, FIM - Federazione Italiana Motonautica, FIV - Federazione Italiana Vela, FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività e subacquea, nonché' dello sport nautico in genere, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci.

5. L'Associazione si impegna, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo - agonistiche.
6. Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.
7. L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
8. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.
9. L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative riservate ai soci e ai tesserati, tra le quali rientra anche la gestione di un punto ristoro, subordinata alla preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative. La gestione del punto ristoro potrà essere affidata a soci, nel rispetto del carattere non commerciale dell'attività e della sua destinazione esclusiva a soci e tesserati, previa delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.
 - Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.
 - Gestione dell'impianto sportivo nel suo complesso come da concessione demaniale.
10. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.I.C., della F.I.C.K. e/o della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
 11. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti della F.I.C. e della F.I.C.K. e/o delle FSN Federazioni Sportive Nazionali o

dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

12. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ARTICOLO 5 - RICONOSCIMENTI A FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

1. Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

2. Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

ARTICOLO 6 - DURATA

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.
2. In caso di scioglimento, dovranno essere portate a compimento tutte le delibere già assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione adottata da apposita Assemblea, la quale provvederà altresì a disciplinare gli effetti delle delibere ancora in corso di esecuzione.

ARTICOLO 7 - SOCI E LORO AMMISSIONE

1. L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, senza discriminazioni di sesso, etnia ed età.
2. La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.
3. Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, etnia ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.
4. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee. In assenza di posta elettronica dovrà essere indicato un indirizzo in cui venga eletto domicilio ed un numero telefonico di contatto.
5. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la rappresentanza legale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
7. I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la rappresentanza legale.
8. La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.
9. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di radiazione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

ARTICOLO 8 - QUOTE ASSOCIATIVE

1. L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera in merito alle quote sociali, la tipologia e la loro entità per sostenere l'attività dell'associazione.
2. Le tipologie di quote sono le seguenti:
 - La quota di ingresso (facoltativa) che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.
 - La quota associativa annuale che può essere integrata a seconda dei servizi utilizzati dai Soci.
 - La quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi o di servizi specifici.
3. Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
4. Le quote associative sia di ingresso che annuale, nonché ogni altro contributo anche liberale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate e/o trasferite a terzi, neppure in caso di morte.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEI SOCI

1. L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
2. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, socio atleta, socio onorario, socio benemerito, etc.
3. I soci hanno diritto a:
 - Partecipare alla vita associativa
 - Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno
 - Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto, si applica pertanto il principio di democraticità associativa previsto dal Codice civile e dalla normativa sportiva vigente (D.Lgs. 36/2021). In caso di Soci minorenni (che hanno pagato la quota associativa a prescindere dal pagamento di una quota per un corso sportivo) il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente della legale rappresentanza.
 - Candidarsi, se maggiorenni, alle cariche elettive previste dallo statuto

- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione
 - Esaminare i libri sociali (previa apposita richiesta alla Segreteria) così come chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare Ministeriale n.20 del 27 Dicembre 2018
4. Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 30 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
5. I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 10 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- Osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva
- Mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa
- Versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo
- Corrispondere le quote dovute per servizi, noleggi, rimborsi ed acquisti
- Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione
- Rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo

ARTICOLO 11 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di radiazione.

1. Recesso
- a) Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
 - b) Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.
 - c) Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

2. Radiazione

- a) La radiazione può avvenire quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- b) La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.
- c) Avverso la delibera di radiazione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso che sospende la delibera deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
- d) all'esito del ricorso all'assemblea dei soci il socio radiato potrà procedere alle meglio viste ed ammesse impugnative dinanzi l'Autorità Giudiziaria competente ai sensi del Codice civile.
- e) L'associato radiato con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

ARTICOLO 12 - ATLETI e TESSERATI

- 1. Gli Atleti, per poter praticare le discipline sportive di cui all'art. 4, devono consegnare il certificato di idoneità fisica o sottoporsi a visita medica agonistica su richiesta dell'Associazione o nei casi previsti dalle normative Federali o nei casi previsti dalla legge.
- 2. Essi assumono, con il tesseramento, un vincolo nei confronti dell'Associazione che consiste nell'obbligo di praticare le suddette discipline sportive esclusivamente nell'interesse dell'Associazione e nel divieto di praticare il medesimo sport con altra Associazione, salvo il consenso dell'Associazione vincolante nei tempi e modalità previsti dai regolamenti federali.
- 3. Per la durata, i limiti d'età, le cause e le modalità di scioglimento del vincolo o per quanto non espressamente indicato si rimanda alle norme previste dallo Statuto della F.I.C., della F.I.C.K. e/o della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.
- 4. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali e regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.C. della F.I.C.K. e/o della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

ARTICOLO 13 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) Avvertimento
- b) Ammonizione
- c) Diffida
- d) Sospensione a tempo illimitato
- e) Radiazione

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo; sarà comunque tenuto alla corresponsione della quota associativa ed aggiuntiva dovuta.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla F.I.C., alla F.I.C.K. e/o alla Federazione Sportiva Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza nei termini e nei modi stabiliti dalle norme federali.

ARTICOLO 14 - ORGANI

1. Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, se previsto dalla normativa vigente e/o deliberato dall'Assemblea
- e) Il Collegio dei Probiviri

2. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità a distanza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ad eccezione del caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio; in tale ultima ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il Notaio.

3. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

2. All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 e 9 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo al momento della convocazione delibererà l'elenco degli Associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

3. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

4. L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.

5. L'assemblea dei soci deve essere in ogni caso convocata quando:

a) venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 e 9 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;

b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo;

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

6. L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale, in altra sede purché nel medesimo comune oppure ai sensi dell'art. 15.2 del presente Statuto. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

7. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

8. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e/o pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

9. I soci minorenni (in regola con la quota associativa di Socio Ordinario) esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la legale rappresentanza.

10. Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta (la delega dovrà pervenire ufficialmente in segreteria da parte del delegante); ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

11. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.

12. L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

13. Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

14. Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria: la delibera relativa sarà valida con almeno i 2/3 dei voti favorevoli dei soci presenti. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 4/5 dei voti favorevoli dei Soci presenti.

15. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione: in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

16. L'assemblea con voto per alzata di mano nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

17. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nel caso in cui sia redatto da un Notaio, il verbale potrà essere sottoscritto anche dal solo Notaio. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e/o nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva nonché mediante comunicazione ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione, se ed in quanto fornita, a cura del Presidente almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti con le stesse modalità almeno due giorni prima dell'Assemblea.

2. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

3. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

a) discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;

b) discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;

c) l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

4. Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 16.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e/o nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva nonché mediante comunicazione ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione, se ed in quanto fornita, a cura del Presidente almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con le stesse modalità almeno due giorni prima dell'Assemblea.

2. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) Approvazione e modificazione dello statuto sociale

b) Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari

c) Proroga della durata dell'associazione

d) Scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

ARTICOLO 18 - SEZIONI

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 19 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i 2/3 degli aventi diritto di voto.
3. Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione a non più di 30 giorni e non meno di 1 ora dalla prima e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 20 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito.
2. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi della Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. Tutte le elezioni delle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai Soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere, saranno designati, i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
4. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
5. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

6. L'Associazione s'impegna a comunicare alla F.I.C., alla F.I.C.K. e/ o alla Federazione Sportiva Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza le nomine e le variazioni dei titolari degli organi associativi nei termini e nei modi stabiliti dalle norme federali.

ARTICOLO 21 - ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Possono ricoprire cariche sociali tutti i Soci maggiorenni che ne abbiano i requisiti e che:

- a) non ricoprano cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della F.I.C., della F.I.C.K. e/o della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non siano stati assoggettati da parte del CONI, della F.I.C. , della F.I.C.K. e/o della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- d) agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

ARTICOLO 22 – IL PRESIDENTE: ELEZIONE

- 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni.
- 2. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

ARTICOLO 23 - IL PRESIDENTE: POTERI

- 1. Il Presidente controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- 2. Il Presidente assolve i seguenti compiti:
 - a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
 - b) convoca e presiede le riunioni dei Consigli Direttivi dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
 - c) Firma gli atti e ne delega la firma;

d) Convoca l'Assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, le funzioni ed i poteri del Presidente sono attribuiti al Vicepresidente o, se anche questo sia assente o temporaneamente impedito, dal Consigliere Anziano.

ARTICOLO 24 - VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ARTICOLO 25 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, comunque in numero dispari, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.

2. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Possono ricoprire cariche sociali tutti i Soci maggiorenni che ne abbiano i requisiti e che non rientrino nelle fattispecie indicate all'art. 21.

5. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;

b) redigere una relazione tecnico-sportiva dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea stessa;

c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

e) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

f) adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

h) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;

i) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

j) applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;

k) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;

l) stabilire l'importo della quota sociale, la quota per eventuali servizi aggiuntivi e i termini di pagamento;

m) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere negli inderogabili limiti di legge, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questione che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

n) stipulare accordi di pubblicità, sponsorizzazione, raccolta fondi e contributi liberali, o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione.

6. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

7. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

10. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei Soci, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

11. Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

12. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

a) L'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;

b) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi l'ordinaria amministrazione fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

13. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

14. Il Consiglio Direttivo può essere validamente convocato mediante l'uso di strumenti telematici, inclusi ma non limitati a videoconferenze e piattaforme online dedicate. Se e qualora ci fosse la necessità, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in forma ibrida, con alcuni Consiglieri in presenza ed altri collegati tramite strumenti telematici.

ARTICOLO 26 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

2. L'incarico di Segretario/Tesoriere può essere assunto anche dal Presidente o dal Vicepresidente.

3. Su delibera del Consiglio Direttivo le due funzioni possono essere separate ed affidate a due diversi Consiglieri od ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 27 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea dei soci può nominare, qualora lo ritenga opportuno o quando previsto dalla legge, un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori con il compito di vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

2. Il revisore o il collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilità, controlla la gestione economico-finanziaria e redige una relazione sul rendiconto annuale.
3. La durata dell'incarico è stabilita dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 28 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri è l'organo di garanzia dell'Associazione. E' composto da numero 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci onorari o tra i soci più anziani per adesione, che non ricoprano cariche associative istituzionali.
2. Il Collegio rimane in carica 4 anni in linea con il Consiglio Direttivo.
3. Tra i membri eletti viene scelto il Presidente del Collegio.
4. Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata dei soci. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
5. Il Collegio dei probiviri è investito di poteri giudicanti e arbitrari sull'andamento di un'istituzione o associazione, sugli eventuali contrasti interni tra i soci e sui rapporti con altri enti e simili. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

ARTICOLO 29 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

ARTTICOLO 30 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

1. L'anno sociale e l'esercizio iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre ad una relazione Tecnico-Sportiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
5. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere a tale scopo nominato.

ARTICOLO 31 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;

2. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, ivi comprese quelle derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo;
- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
- e) dai contributi liberali versati da terzi (persone fisiche o società) che intendono dare un supporto all'attività sportiva giovanile.

3. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

1. Il Presidente, con cadenza annuale o comunque nel rispetto delle norme previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata, convoca e presiede apposite riunioni degli atleti e delle atlete tesserati nonché dei tecnici maggiorenni.
2. Tali riunioni sono finalizzate all'individuazione, mediante elezione o altre forme di espressione democratica, del rappresentante degli atleti e delle atlete e del rappresentante dei tecnici, ai quali è riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee federali secondo quanto previsto dall'ordinamento sportivo.
3. I rappresentanti così individuati esercitano i diritti e le prerogative loro attribuiti dalla normativa sportiva vigente.
4. Il Presidente cura la redazione e la conservazione dei verbali delle suddette riunioni e provvede alla loro trasmissione all'Organismo affiliante ai fini dell'aggiornamento degli atti federali.

ARTICOLO 33 - PRESTAZIONE DI LAVORO E VOLONTARI

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal già menzionato decreto.

ARTICOLO 34 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'associazione aderisce.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Imperia.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Sanremo presso la sede sociale dell'Associazione. Il Collegio arbitrale giudicherà ed emetterà il proprio lodo con la massima libertà di forma, che sarà considerato a tutti gli effetti come arbitrato irrituale. Qualora compatibile con la natura della controversia, potrà essere applicata, in luogo della procedura sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva Nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di riferimento.

ARTICOLO 36 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione o per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 37 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini sportivi ad altra associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche o ad altro ente con finalità sportive dilettantistiche, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci e nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 38 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano:

- le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- le norme del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modificazioni;
- le disposizioni degli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata.